

OGGETTO

INDICI DI ALLERTA (EARLY WARNING) DELLA CRISI DI IMPRESA E LA CONTINUITÀ AZIENDALE

AGGIORNAMENTO

5 MAGGIO 2021

RIFERIMENTI NORMATIVI

L. 19.10.2017 n. 155 Riforma organica delle procedure concorsuali
Articoli 13 D.lgs. 12.1.2019 n. 14 Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza
Art. 5 del DL 8.4.2020 n. 23
Indici di allerta CNDCEC (bozza 19.10.2019)

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – QUADRO DEGLI INDICATORI NELL'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI CRISI
ALLEGATO 2 – INDICI DI SETTORE E SOGLIA DI ALLERTA
ALLEGATO 3 - STEP PER LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO D'IMPRESA
CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
INDICI DI ALLERTA DELLA CRISI D'IMPRESA

CODICE CLASSIFICAZIONE

30
061
000

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 15/2020 INDICI DI ALLERTA (EARLY WARNING) DELLA CRISI DI IMPRESA E LA CONTINUITÀ AZIENDALE
CIRCOLARE N. 43/2021 OBBLIGO DEGLI AMMINISTRATORI DI ISTITUIRE UN ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE PREVISTO DALL'ART 2086 C.C. DAL 16 MARZO 2019

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Cinzia MAROCCHINO

BRIEFING

La crisi rappresenta una fase di squilibrio economico-finanziario, che è in grado se non affrontata, di mettere a repentaglio la continuità aziendale. Debbono essere quindi monitorate le condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale e prevedere come e in quali tempi il perdurare di tale squilibri può mettere a repentaglio la continuità aziendale. Questa rappresenta una delle principali novità, che il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, ha introdotto tramite strumenti di allerta veloce ("early warning").

Infatti, il D.lgs. 12.1.2019 n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), emanato in attuazione della L. 19.10.2017 n. 155 di riforma organica delle procedure concorsuali, ha strutturato le procedure di allerta attraverso un sistema di indicatori della crisi, rilevabili sulla base di appositi indici di allerta, che consentono la tempestiva rilevazione della crisi (art. 13 del D.lgs. 14/2019).

È importante evidenziare, tuttavia, che il Decreto citato sarà in vigore dal prossimo 1.9.2021, e non più dal 15.8.2020, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 5 del DL 8.4.2020 n. 23 (decreto liquidità).

Di seguito si analizzano gli aspetti salienti degli Indicatori di Allerta o "early warning", il cui obiettivo è quello di far emergere lo Stato di Crisi e monitorare la capacità dell'impresa di assicurare la solvibilità dei debiti, e la Continuità Aziendale.

SISTEMA DELL'ALLERTA

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito "CCII") ha esplicitato, nel nostro ordinamento, il sistema dell'allerta preventiva, introducendo l'obbligo di adozione, ai sensi dell'art. 3 del CCII e dei novellati artt. 2086 e 2475 c.c., di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati al fine di rilevare la perdita dei presupposti di continuità aziendale, quale stato primario di crisi, accompagnato da un sistema premiale, disciplinato dagli artt. 24 e 25 del CCII, a favore dell'imprenditore che si attivi tempestivamente per la composizione della crisi tramite l'accesso alle procedure regolate dal CCII medesimo.

Inoltre, per imprese di dimensioni non grandi e diverse da quelle escluse ex lege (ai sensi dell'art. 12 co. 4 e 5 del CCII), sono state introdotte procedure di allerta interne ed esterne rispetto all'impresa, di cui agli artt. 12 - 15 del CCII e improntate sul monitoraggio, in continuo, di indici e indicatori della crisi disciplinati all'art. 13 del CCII.

In questi termini, la riforma riconduce la crisi al sistema di gestione e controllo dei rischi, definitivamente riconosciuto quale perno della gestione e delle strategie dell'impresa, sotto il segno della tempestività di intervento.

Con particolare riferimento agli imprenditori e amministratori di imprese di minori dimensioni, la riforma implica, quindi, un radicale cambio di mentalità, a presidio del rischio di mancato adeguato monitoraggio degli indicatori (vieppiù, in assenza di un organo di controllo), con conseguente mancata attivazione tempestiva dell'allerta e perdita delle misure premiali previste dal CCII.

Le condizioni per riconoscere lo stato di crisi dell'impresa sono identificate all'articolo 13, comma 1, D.Lgs. 14/2019 il quale fornisce le seguenti definizioni:

- sono "**indicatori della crisi**" gli "*squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta del debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi*";
- sono poi definiti "**indici significativi**", ai fini di cui sopra, quelli che "*misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi*";
- viene quindi aggiunto che sono altresì "**indicatori di crisi**" i "*ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24*"; si tratta in particolare dei seguenti ritardi:
 1. Debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.
 2. Debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.
 3. Superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre 3 mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3.

INDICI DI ALLERTA DEL CNDCEC

Il nuovo sistema è basato sull'allerta, ossia sul fatto di rilevare degli indizi di crisi dell'impresa. In tale contesto assumono rilevanza gli indicatori della crisi, previsti dall'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019, rappresentati dagli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa nonché dell'attività imprenditoriale svolta, tenuto conto della data di costituzione/inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che evidenziano:

- ⇒ la sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi;
- ⇒ le prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, qualora la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione sia inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi.

A tal fine:

- Sono indici significativi quelli che misurano:
 - la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare;
 - l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;
- Sono altresì indici di crisi i ritardi reiterati e significativi nell'effettuazione dei pagamenti.

Ai sensi del comma 2 del citato art. 13, l'elaborazione degli indici, con cadenza "almeno triennale", è stata demandata al CNDCEC ed all'approvazione del MISE.

Per le start-up innovative, PMI innovative, società in liquidazione e imprese costituite da meno di 2 anni sono elaborati indici specifici.

Il CNDCEC, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, D.Lgs. 14/2019 ha elaborato gli "indici" che "fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa" i quali, contenuti nel documento pubblicato il 20 ottobre 2019, sono attualmente all'esame del MiSe per la loro approvazione.

Il CNDCEC ritiene che "il co. 1 dell'art. 13 individui il momento di discriminare tra situazioni di crisi che assumono rilevanza per gli obblighi segnaletici e situazioni che non la assumono ancora nei seguenti casi:

- a) l'assenza della sostenibilità del debito nei successivi sei mesi;
- b) il pregiudizio per la continuità aziendale nell'esercizio in corso o quanto meno per sei mesi;
- c) la presenza di ritardi reiterati e significativi nei pagamenti, avendo anche riguardo ai limiti posti ai fini delle misure premiali dall'art. 24 CCII.

Gli indici di cui all'art. 13 co.2, costituiscono segnali di crisi, ma non assumono da soli rilevanza sufficiente a fare ritenere sussistente uno stato di crisi ai sensi dell'art. 14 CCII".

Inoltre, come evidenziato dal CNDCEC, "anche in assenza di segnali da parte degli indici di cui al co. 2, possono verificarsi ulteriori situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 13 co. 1, in presenza di insostenibilità del debito, pregiudizio al *going concern* o reiterati e significativi ritardi nei pagamenti".

Il CNDCEC ritiene pertanto di:

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2021

PAGINA
4/14

- proporre un gruppo di indici e un "iter" logico di lettura degli stessi che ne renda possibile una valutazione unitaria;
- offrire un supporto metodologico utilizzabile per il calcolo degli indici partendo dalla valutazione dell'andamento aziendale.

L'impresa che, in base alle relative caratteristiche, ritiene non adeguati tali indici, evidenzia le ragioni in Nota integrativa, riportando gli indici considerati idonei a far presumere lo stato di crisi. L'adeguatezza di tali indici deve essere certificata da un professionista indipendente, con una specifica attestazione da allegare alla Nota integrativa. L'attestazione produce effetti per l'esercizio successivo.

In sede di elaborazione degli indici di allerta, il CNDCEC ha privilegiato i modelli che minimizzassero i falsi positivi, ossia imprese di cui è prevista l'insolvenza ma che in realtà non vi incorreranno nel periodo temporale considerato, ammettendo la possibilità di un maggior numero di falsi negativi, ossia imprese di cui non risulta diagnosticata la crisi che diverranno insolventi.

In particolare sono stati individuati i seguenti indici.

PATRIMONIO NETTO	Utilizzo
	È applicabile a tutte le imprese. Costituisce un indice di crisi se: ⇒ è negativo; ⇒ per le società di capitali, risulta al di sotto del limite minimo stabilito dal C.c. a causa di perdite d'esercizio, anche cumulate. Tale situazione rappresenta una causa di scioglimento della società ex art. 2484, comma 4, C.c. e, pertanto, a prescindere dalla situazione finanziaria costituisce un pregiudizio alla continuità aziendale (<i>going concern</i>) finché le perdite non sono ripianate e il capitale sociale portato almeno al minimo legale. Può essere superata a seguito di una ricapitalizzazione. A fini segnaletici è quindi ammessa la prova contraria dell'assunzione di provvedimenti di ricostituzione del patrimonio al minimo legale.
	Modalità di calcolo
	È individuato dal totale della voce A del passivo dello Stato Patrimoniale al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" e di eventuali dividendi deliberati non ancora contabilizzati. Nel patrimonio netto non va considerata la "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi", indipendentemente dal relativo saldo.
DSCR (debt service coverage ratio)	Utilizzo
	È applicabile a tutte le imprese. Costituisce un indice di crisi se, a 6 mesi, risulta inferiore a "1". Se l'indice presenta un valore: ⇒ superiore a 1 , denota la stimata capacità di sostenibilità dei debiti su un orizzonte temporale di 6 mesi; ⇒ inferiore a 1 , denota l'incapacità di sostenibilità dei debiti su un orizzonte temporale di 6 mesi. Va evidenziato che il periodo di 6 mesi può essere ampliato alla durata residua dell'esercizio (superiore a 6 mesi), qualora il calcolo risulti più agevole ed affidabile. L'utilizzo di tale indice è possibile solo se l'organo di controllo ritiene affidabili i dati prognostici assunti ai fini del relativo calcolo, secondo il giudizio professionale, a partire dal budget di tesoreria utilizzato ai fini della costruzione dei flussi di cassa rilevanti. La

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2021

PAGINA

5/14

stima del dato prognostico spetta all'organo amministrativo delegato, attraverso il ricorso ad adeguati assetti.

Modalità di calcolo

Al fine del calcolo sono utilizzabili 2 metodi alternativi.

1° metodo

Il DSCR deriva da un budget di tesoreria, redatto dall'impresa, che rappresenti le entrate e uscite di disponibilità liquide attese nei successivi 6 mesi. In particolare l'indice è dato dal rapporto tra:

- ⇒ le risorse disponibili per il servizio al debito, costituite dal totale delle entrate di liquidità previste nei prossimi 6 mesi, comprese le giacenze iniziali di cassa, al netto delle uscite di liquidità riferite allo stesso periodo, ad eccezione dei rimborsi dei debiti indicati al denominatore; e
- ⇒ le uscite previste contrattualmente per il rimborso di debiti finanziari (verso banche / altre finanziatori). Il rimborso è rappresentato dal pagamento della quota capitale contrattualmente previsto per i successivi 6 mesi.

2° metodo

È calcolato quale rapporto tra:

- ⇒ flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito attesi nei 6 mesi successivi; e
- ⇒ flussi necessari al rimborso del debito non operativo scadente nei 6 mesi successivi.

In particolare:

- ▶ i flussi di cassa complessivi sono costituiti da:
 - a) flussi operativi al servizio del debito, corrispondenti al free cash flow from operations (FCFO) dei 6 mesi successivi, determinato in base ai flussi finanziari derivanti dall'attività operativa applicando il Principio contabile OIC n. 10, deducendo i flussi derivanti dal ciclo degli investimenti. Non concorrono al calcolo dei flussi operativi gli arretrati di cui alle lett. e) e f);
 - b) disponibilità liquide iniziali;
 - c) linee di credito disponibili che possono essere usate nel periodo di riferimento. Con riguardo alle linee autoliquidanti, vanno considerate fruibili per la sola parte riferita ai crediti commerciali anticipabili;
- ▶ i debiti non operativi scadenti nei 6 mesi successivi sono rappresentati da:
 - d) pagamenti previsti, per capitale e interessi, del debito finanziario;
 - e) debito fiscale / contributivo (comprese sanzioni e interessi) non corrente, ossia il debito il cui versamento non è stato effettuato alle scadenze previste (scaduto / oggetto di rateazione) e che per effetto di rateazioni / dilazioni accordate, scade nei successivi 6 mesi;
 - f) debito nei confronti di fornitori / altri creditori il cui ritardo di pagamento supera i limiti "fisiologici" (ossia, determina "reazioni" da parte del fornitore mediante azioni dirette alla riscossione o all'applicazione di interessi di mora o all'effettuazione delle forniture subordinate al pagamento o interruzioni della supply chain).

La scelta del metodo spetta agli organi di controllo ed è collegata alla qualità e affidabilità dei flussi informativi.

INDICI DI SETTORE

Utilizzo

Sono applicabili se:

- ⇒ il patrimonio netto è positivo e il capitale sociale supera il minimo legale;

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2021

PAGINA

6/14

	<p>⇒ il DSCR: – non è disponibile; – risulta non sufficientemente affidabile per l'inadeguata qualità dei dati prognostici.</p> <p>Trattasi di 5 indici, aventi soglie differenziate a seconda del settore di attività.</p> <p>Gli indici di settore segnalano una situazione di crisi soltanto se superano contestualmente le soglie previste per ciascuno di essi. Come evidenziato dal CNDCEC, infatti, gli stessi "hanno significato solo se contemporaneamente utilizzati, fornendo ciascuno, se isolatamente considerati, solo viste parziali di eventuali indizi di crisi".</p>
	Modalità di calcolo
Indice di sostenibilità degli oneri finanziari	<p>È calcolato quale rapporto tra le seguenti voci di Conto economico:</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ interessi e altri oneri finanziari (voce C.17);e⇒ ricavi netti (voce A.1).
Indice di adeguatezza patrimoniale	<p>È calcolato quale rapporto tra le seguenti voci di Stato patrimoniale:</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ patrimonio netto (voce A del passivo al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti e i dividendi deliberati);e⇒ debiti totali (voce D del passivo), a prescindere dalla natura e ratei / risconti passivi (voce E del passivo).
Indice di ritorno liquido dell'attivo	<p>È calcolato quale rapporto tra:</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ cash flow, ossia somma del risultato d'esercizio e dei costi non monetari (ad esempio, ammortamenti, svalutazione crediti, accantonamenti per rischi) al netto dei ricavi non monetari (ad esempio, rivalutazione partecipazioni, imposte anticipate);e⇒ totale attivo di Stato patrimoniale.
Indice di liquidità	<p>È calcolato quale rapporto tra le seguenti voci di Stato patrimoniale:</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ attivo a breve termine, ossia somma delle voci dell'attivo circolante (voce C dell'attivo) esigibili entro l'esercizio successivo e dei ratei / risconti attivi (voce D dell'attivo);e⇒ passivo a breve termine, ossia somma dei debiti (voce D del passivo) esigibili entro l'esercizio successivo e dei ratei / risconti passivi (voce E del passivo).
Indice di indebitamento previdenziale o tributario	<p>È calcolato quale rapporto tra le seguenti voci di Stato patrimoniale:</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ somma dei debiti tributari (voce D.12 del passivo) / debiti previdenziali e assistenziali (voce D.13 del passivo) esigibili entro / oltre l'esercizio successivo;e⇒ totale attivo.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2021

PAGINA

7/14


Relativamente agli indici di settore, il CNDCEC individua le seguenti soglie di allerta.

	Oneri Finanziari/Ricavi	Patrimonio Netto /Debiti Totali	Attività a Brevi /Passività a Breve	Cash Flow / Attivo	Indebitement o Previdenziale e Tributario/ Attivo
	Valore Max	Valore Min	Valore Min	Valore Min	Valore Max
A) Agricoltura , Silvicoltura e Pesca	2,80%	9,40%	92,10%	0,30%	5,60%
B) Estrazione C) Manifattura D)Produzione Energia e gas	3,00%	7,60%	93,70%	0,50%	4,90%
E) Fornitura acqua reti fognarie rifiuti D)Trasmissione Energia e Gas	2,60%	6,70%	84,20%	1,90%	6,50%
F41) Costruzione di Edifici	3,80%	4,90%	108,00%	0,40%	3,80%
F42) Ingegneria Civile F43)Costruzioni Specializzate	2,80%	5,30%	101,10%	1,40%	5,30%
G45) Commercio Autoveicoli G46) Commercio Ingrosso D) Distr. Energia e Gas	2,10%	6,30%	101,40%	0,60%	2,90%
G47) Commercio Dettaglio I56) Bar e Ristoranti	1,50%	4,20%	89,80%	1,00%	7,80%
H) Trasporto e Magazzinaggio I55) Hotel	1,50%	4,10%	86,00%	1,40%	10,20%
JMN) Servizi alle Imprese	1,80%	5,20%	95,40%	1,70%	11,90%
PQRS) Servizi alle Persone	2,70%	2,30%	69,80%	0,50%	14,60%

Come evidenziato dal CNDCEC, gli indici devono essere applicati in base ad una specifica sequenza. Infatti:

- il superamento del valore soglia del primo indice (patrimonio netto) rende ipotizzabile la presenza della crisi;
- il mancato superamento del primo indice richiede la verifica del secondo (DSCR). Qualora la soglia di tale indice risulti superata, è ipotizzabile la crisi. In mancanza del relativo dato, va effettuata la verifica degli indici di settore.

INDICI DI ALLERTA EX ART. 13, COMMA 2 D.Lgs. 12.1.2019 n. 14



BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA E MICRO IMPRESE

Per i seguenti soggetti:

- imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata;
- “micro imprese”, che si “limitano” a redigere lo Stato patrimoniale ed il Conto economico;

gli indici sono determinati sulla base della situazione contabile utilizzata ai fini della redazione del bilancio, tenendo conto che lo stesso può essere privo di alcune delle informazioni necessarie al relativo calcolo. I dati utilizzati devono essere disponibili per la consultazione da parte dell'organo di controllo.

INDICI SPECIFICI

Il CNDCEC tenuto conto di quanto "richiesto" dal D.Lgs. n. 14/2019, ha elaborato specifici indici per le imprese che si trovano in particolari situazioni.

Imprese costituite da meno di 2 anni

Se l'impresa è costituita da meno di 2 anni:

- ❖ assume rilevanza esclusivamente l'indice del patrimonio netto negativo;
- ❖ sono applicabili le regole generali (compresi gli indici di settore) qualora la stessa sia succeduta / subentrata ad altra nella conduzione / titolarità dell'impresa, ossia, ad esempio, nei seguenti casi:
 - società beneficiaria di un'azienda / ramo d'azienda per effetto di una scissione;
 - società incorporante a seguito di fusione / risultante dalla fusione;
 - società conferitaria di un'azienda / ramo d'azienda;

- impresa acquirente di un'azienda / ramo d'azienda già esistente;
- impresa affittuaria di un'azienda / ramo d'azienda già esistente.

Imprese in liquidazione

Per l'impresa in liquidazione che ha cessato l'attività, l'indice rilevante della crisi è individuato dal rapporto tra:

- valore di realizzo dell'attivo liquidabile;
- e
- debito complessivo dell'impresa.

Va considerato che:

- ⇒ rileva la presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti o di un DSCR inferiore a "1";
- ⇒ non è, di per sé, indicativa la presenza di un patrimonio netto negativo in quanto lo stesso potrebbe derivare da un minor valore contabile degli assets rispetto a quanto realizzabile dalla relativa liquidazione.

Start-up innovative

Poiché l'applicazione alle start-up innovative e alle PMI innovative degli indici sopra evidenziati comporterebbe un "*elevato tasso di insuccesso connaturale al profilo di rischio che caratterizza queste imprese*", e considerato che per le stesse rileva essenzialmente la capacità di ottenere risorse finanziarie da soci/obbligazionisti/banche/intermediari finanziari, l'indice della crisi:

“risiede ... in presenza di debito attuale o derivante dagli impegni assunti, nella capacità di ottenere le risorse finanziarie per la prosecuzione dell'attività di studio e di sviluppo, laddove un momento di criticità è costituito dalla sua sospensione per almeno 12 mesi”.

Di conseguenza, quale indice va utilizzato il DSCR, tenendo conto del fabbisogno finanziario minimo per la prosecuzione dell'attività di studio e sviluppo del progetto.

Al fine di individuare lo stato di crisi non rilevano l'assenza di ricavi e i risultati economici negativi.

All'organo di controllo è demandata la verifica della natura "innovativa" dell'impresa.

Cooperative e consorzi

Per le cooperative:

- ⇒ relativamente al prestito sociale, il calcolo dell'indice DSCR a 6 mesi deve tener conto dei flussi attesi, per versamenti e rimborsi del prestito stesso, secondo una non irragionevole stima, basata su evidenze storiche delle movimentazioni non precedenti a 3 anni;
- ⇒ in presenza di prestito sociale l'indice di adeguatezza patrimoniale può essere modificato al fine di tener conto dell'incidenza delle richieste di rimborso del prestito sulla base delle evidenze storiche non precedenti a 3 anni;
- ⇒ nel calcolo dell'indice di liquidità, la voce relativa al passivo a breve termine riferita al prestito sociale deve tener conto delle precisazioni e valutazioni effettuate con riguardo all'indice DSCR e dell'indice di adeguatezza patrimoniale.

L'indice di adeguatezza patrimoniale può essere modificato, tenendo conto dei debiti verso i soci riferiti allo scambio mutualistico per:

- le cooperative agricole di conferimento;
- le cooperative edilizie di abitazione;
- i consorzi e le società consortili.

VERIFICA DEGLI INDICATORI DELLA CRISI NEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Dalle nuove disposizioni esaminate in precedenza risulta evidente come l'impatto del Codice della crisi d'impresa sulla formazione del bilancio di esercizio, soprattutto per le PMI, risulta particolarmente determinante.

Infatti, il bilancio di esercizio risulta centrale nell'applicazione dei diversi indicatori al fine di pervenire alla determinazione dell'eventuale soglia di allerta al fine di procedere poi con le specifiche segnalazioni previste dal Codice della Crisi.

Il bilancio risulta inoltre uno strumento di garanzia sia per i soggetti deputati al controllo (sindaco o revisore) sia per i soggetti esterni (OCRI) eventualmente chiamati in causa per la valutazione dello stato di crisi dell'impresa.

Pertanto, ancor più di prima, nella predisposizione del bilancio d'esercizio bisognerà porre la massima attenzione nella valutazione e definizione delle singole poste di bilancio al fine di procedere con una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico, patrimoniale e finanziaria della società.

È importante evidenziare, tuttavia, che il Decreto 14/2019, che ha strutturato le procedure di allerta attraverso il sistema di indicatori della crisi, entrerà in vigore dal prossimo 1.9.2021, e non più dal 15.8.2020, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 5 del DL 8.4.2020 n. 23 (decreto liquidità) che ne hanno disposto la proroga (eccetto per alcune importanti modifiche del Codice civile, già operative dal 16 marzo 2019).

Ne consegue che in sede di formazione del bilancio di esercizio 2021 occorrerà verificare tutto il sistema degli indici di allerta come specificato in precedenza.

In particolare per la redazione del DSCR (*debt service coverage ratio*) si renderà necessario avere la disponibilità di dati prospettici (riferiti all'esercizio 2022) connessi ai flussi finanziari a sei mesi che potrebbero essere facilmente disponibili ove sia già stato impostato un sistema di controllo di gestione con la elaborazione dei budget finanziari (budget di tesoreria e budget fonti e impieghi).

Gli indici devono poter misurare la sostenibilità degli oneri da indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare, nonché l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. In pratica devono rilevare la sostenibilità dei debiti per almeno sei mesi e valutare la prospettiva di continuità aziendale per l'esercizio in corso.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Si ricorda che lo STUDIO ADRIANI è disponibile a fornire la consulenza specialistica e l'assistenza specifica per progettare e implementare un adeguato assetto organizzativo gestionale, con connesso sistema di pianificazione e controllo di gestione, nel rispetto delle norme vigenti e necessari per l'assolvimento dei nuovi obblighi introdotti dal Decreto 14/2019.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2021

PAGINA

11/14

Tuttavia è opportuno precisare che, ove ne abbiate necessità, dovrà essere affidato uno specifico incarico allo STUDIO ADRIANI in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.


In ogni caso lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI

ALLEGATO 1 – QUADRO DEGLI INDICATORI NELL'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI CRISI



STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2021

PAGINA

13/14

ALLEGATO 2 – INDICI DI SETTORE E SOGLIA DI ALLERTA

Indicatore	Area gestionale	Numeratore	Denominatore
Oneri finanziari/ricavi %	Sostenibilità oneri finanziari	Include gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 art. 2425 c.c. (ad esempio, interessi passivi su mutui, sconti finanziari passivi).	Include i ricavi netti, ovvero la voce A.1. Ricavi delle vendite e prestazioni dell'art. 2425 c.c. e, per le società con produzione pluriennale, la voce A.3 Variazione lavori in corso.
Patrimonio netto/debiti totali %	Adeguatezza patrimoniale	Il patrimonio netto è costituito dalla voce A Stato patrimoniale passivo art. 2424 c.c., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A Stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati sull'utile di esercizio.	I debiti totali sono costituiti da tutti i debiti (voce D passivo) di natura commerciale, finanziaria e diversa e dai ratei e risconti passivi (voce E).
Liquidità a breve termine (attività a breve/passività breve) %	Equilibrio finanziario	L'attivo a breve termine è la somma delle voci dell'attivo circolante (voce C) esigibile entro esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D).	E' costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro esercizio e dai ratei e risconti passivi (voce E).
Cash flow/attivo %	Redditività	Il <i>cash flow</i> è rappresentato dall'utile (perdita) di esercizio più i costi non monetari (ad esempio, ammortamenti, svalutazione crediti, accantonamenti per rischi) meno i ricavi non monetari (ad esempio, rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate).	Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale art. 2424 c.c.
(Indebitamento previdenziale + tributario)/attivo %	Altri indici di indebitamento	L'indebitamento Tributario è rappresentato dai debiti tributari (voce D.12) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo; l'indebitamento Previdenziale è costituito dai debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (voce D.13) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo.	Totale dell'attivo dello Stato patrimoniale art. 2424 c.c.

	Oneri Finanziari/Ricavi	Patrimonio Netto /Debiti Totali	Attività a Brevi /Passività a Breve	Cash Flow / Attivo	Indebitement o Previdenziale e Tributario/ Attivo
	Valore Max	Valore Min	Valore Min	Valore Min	Valore Max
A) Agricoltura , Silvicoltura e Pesca	2,80%	9,40%	92,10%	0,30%	5,60%
B) Estrazione C) Manifattura D)Produzione Energia e gas	3,00%	7,60%	93,70%	0,50%	4,90%
E) Fornitura acqua reti fognarie rifiuti D)Trasmissione Energia e Gas	2,60%	6,70%	84,20%	1,90%	6,50%
F41) Costruzione di Edifici	3,80%	4,90%	108,00%	0,40%	3,80%
F42) Ingegneria Civile F43)Costruzioni Specializzate	2,80%	5,30%	101,10%	1,40%	5,30%
G45) Commercio Autoveicoli G46) Commercio Ingrosso D) Distr. Energia e Gas	2,10%	6,30%	101,40%	0,60%	2,90%
G47) Commercio Dettaglio I56) Bar e Ristoranti	1,50%	4,20%	89,80%	1,00%	7,80%
H) Trasporto e Magazzinaggio I55) Hotel	1,50%	4,10%	86,00%	1,40%	10,20%
JMN) Servizi alle Imprese	1,80%	5,20%	95,40%	1,70%	11,90%
PQRS) Servizi alle Persone	2,70%	2,30%	69,80%	0,50%	14,60%

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 44/2021

PAGINA

14/14

ALLEGATO 3 – STEP PER LA VERIFICA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

<ul style="list-style-type: none">• Anomalie nei pagamenti• Anomalie nei rapporti bancari• Anomali contrattuali• Anomalie di bilancio• Anomalie erariali	Adeguate verifica
<ul style="list-style-type: none">• Check list e raccolta dati• Organizzazione e standardizzazione• Predisposizione fogli di lavoro e dossier	Raccolta e organizzazione dati
<ul style="list-style-type: none">• Normalizzazione leasing• Normalizzazione costi capitalizzati• Rettifiche circolarizzazione bancaria• Altre rettifiche e normalizzazione rilevanti	Review contabile
<ul style="list-style-type: none">• Costi bancari• Struttura fidi• Pagamenti• Eventi pregiudizievoli e altre informazioni andamentali	Analisi andamentale (interna e esterna)
<ul style="list-style-type: none">• Riclassificazione• Bilancio pro-forma• Simulazioni• Ciclo del CCN e degli investimenti fissi• PFN• Capitalizzazione effettiva	Analisi economico-finanziaria (storico e previsionale)
<ul style="list-style-type: none">• Governance e Management• Sistema informativo• Politiche aziendali• Organizzazioni• Piano di sviluppo• Settore merceologico	Analisi qualitativa (gestionale e settoriale)

VALUTAZIONE FINALE